

Regolamento Liceo Musicale

Il Liceo Musicale presenta un ricco ed intenso curriculum di studi che integra gli insegnamenti umanistici, scientifici, matematici, artistici e musicali finalizzati alla prosecuzione degli studi universitari verso qualsiasi indirizzo.

Art.1 – Premesse generali

1. Come da D.P.R. 89/2010, all'atto dell'iscrizione al liceo musicale lo studente indica il primo strumento a cui intende dedicare le ore di "Esecuzione ed Interpretazione".
2. La scelta del secondo strumento rispetta la norma della complementarietà fra primo e secondo strumento: se il primo è polifonico (pianoforte, chitarra, etc.), il secondo deve essere monodico (canto, archi, fiati, etc.), e viceversa.

Il secondo strumento viene affidato dal C.T.S. in sede di esame d'ammissione (si veda art.7). Il liceo musicale garantisce, secondo quanto previsto dalla legge, le lezioni di strumento e le ore di Musica d'insieme definite dall'orario ufficiale, nel limite delle dotazioni organiche assegnate dall'A.T.P.

**Durante le ore di esecuzione ed interpretazione e musica d'insieme si potranno svolgere anche attività legate a prove e iniziative a carattere concertistico purché non siano in sovrapposizione con l'orario di altre discipline. In ogni caso, docenti, studenti e famiglie dovranno prestare molta attenzione al carico di lavoro relativo alle attività musicali, in uno schema generale di equilibrio.*

Art.2 - Ammissione

1. Come definito all'art. 7 comma 2 del D.P.R. n. 89/2010 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei", "l'iscrizione al percorso del Liceo Musicale è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali"; alla luce di quanto esposto, tutti gli studenti che chiedono l'ammissione al Liceo Musicale devono sostenere la prova suddetta.
2. Gli esami di ammissione al Liceo Musicale "Rinaldo D'Aquino" di Montella sono regolati dalla Convenzione tra il Liceo ed il Conservatorio di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino.
3. La scelta dello strumento per il quale si richiede l'ammissione va indicata nella domanda di iscrizione.

Sono ammessi all'esame di ammissione al Liceo i candidati:

- che hanno presentato regolare domanda di iscrizione entro i termini previsti dalla legge;
- gli iscritti in altra istituzione scolastica in attesa di nulla osta;
- gli alunni che presentino domanda motivata successivamente al termine dell'iscrizione;
- gli alunni iscritti e frequentanti altra istituzione scolastica di secondo grado che desiderino passare al liceo musicale negli anni successivi al primo.

Art.3 – Procedura di Ammissione

1. L'esame si svolgerà successivamente al termine delle iscrizioni e secondo le tempistiche indicate dalla circolare ministeriale. In seguito all'esame, saranno comunicati tempestivamente i nominativi dei candidati risultati non idonei per l'inserimento in altra tipologia di scuola o di indirizzo.
2. Il calendario delle prove e le informazioni relative saranno pubblicati all'albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica con debito anticipo.

Art.4 – Articolazione prove e svolgimento dell'esame di ammissione

1. Prova di esecuzione allo strumento: per tutti gli strumenti, compreso canto, sono richieste delle minime competenze teoriche e di cultura musicale e un'attitudine psico-fisica.

- Esecuzione di una scala
- Esecuzione di uno studio di tecnica
- Esecuzione di un brano

I candidati dovranno presentarsi con il proprio strumento ad eccezione di pianoforte e percussioni. E' possibile l'uso di basi preregistrate esclusivamente su cd audio standard o mp3.

2. Prova attitudinale di prerequisiti musicali di base:

- Lettura ritmica;
- Lettura cantata;
- Ascolto;
- Teoria.

Non è consentito chiedere lo spostamento della prova, tranne che per motivi gravi e documentati che la commissione valuterà caso per caso.

I genitori dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dall'esame, dichiarazione di accettazione dei giudizi, delle valutazioni e delle assegnazioni degli strumenti operati dalla commissione la quale, a suo insindacabile giudizio, attribuirà il II strumento solo ai candidati dichiarati idonei, tenendo conto della strumentazione a disposizione del Liceo e dell'esigenza (prevista dalle norme) di assicurare la presenza della maggiore varietà possibile di strumenti per la formazione dei gruppi di Musica d'insieme. Si ricorda che la normativa prevede la complementarietà fra I e II strumento: se il primo è polifonico (pianoforte, chitarra classica, fisarmonica) il secondo deve essere monodico (canto, archi, fiati) e viceversa.

Strumenti ad arco e percussioni possono essere considerati dalla commissione, in situazione d'esame, sia monodici che polifonici.

Al termine delle prove si dà luogo a graduatoria dei candidati secondo il punteggio, in centesimi, ottenuto all'esame.

Il voto finale, quindi, sarà ottenuto dalla media tra le valutazioni riportata nelle varie prove.

Risulteranno idonei i candidati che riporteranno una valutazione uguale o superiore a 60/100.

Art.6 – Scelta secondo strumento

1. Come da D.P.R.89/2010 l'alunno che frequenta il Liceo Musicale ha l'obbligo di studiare anche un secondo strumento fino al quarto anno.

2. Il secondo strumento è attribuito dal C.T.S., in applicazione dei seguenti criteri:

- attribuzione di un secondo strumento monodico se il primo è polifonico e viceversa;
- presenza equilibrata delle varie famiglie di strumenti per le attività orchestrali e di musica d'insieme;

3. I programmi relativi allo studio dei secondi strumenti è ridotto rispetto allo studio dei primi strumenti ed i livelli di abilità richiesti sono inferiori.

Art.7 – Presentazione domande

1. Negli articoli seguenti sono descritte le modalità di cambio dello strumento; è comunque sempre necessaria formale istanza scritta al Dirigente Scolastico, adeguatamente motivata e presentata dallo studente se maggiorenne o dal genitore o da un esercente la patria potestà.

2. Le domande devono inderogabilmente essere depositate, a pena di nullità, entro le scadenze previste dalle singole tipologie di richieste.

Art.8 – Cambio di strumento

1. Non è consentito il cambio del primo strumento. E' possibile solamente, come riportato all'art. 9, l'inversione tra il primo e il secondo strumento.
2. Per gli alunni che si iscrivono alla classe prima, l'attribuzione del secondo strumento è attuata dopo la prova attitudinale, secondo le modalità indicate all'art.6 comma 2.
3. La modifica totale dell'assegnazione del II strumento non è ammessa, se non per gravi motivi e previo accertamento delle reali motivazioni.
4. Le richieste di cambio del II strumento sono indirizzate al Dirigente scolastico entro il 30 Aprile, dell'anno scolastico precedente a quello d'inizio della classe prima, il quale, sentito il parere del C.T.S., valuta l'opportunità di dare avvio alla procedura di cambio. Tale procedura, coinvolge i docenti di strumento nella fase istruttoria, il C.T.S. e il CdC che, in seguito, decidono in via definitiva il cambio del II strumento, fatti salvi i vincoli di organico.

Art.9 – Inversione primo e secondo strumento

1. Gli studenti iscritti possono richiedere l'inversione tra il primo strumento (quinquennale) e il secondo strumento (quadriennale) al termine del primo biennio, quindi al termine della classe seconda, previo:
 - consenso dei docenti di strumento interessati;
 - valutazione molto positiva nel II strumento;
 - valutazione globale dell'andamento dell'allievo in tutte le discipline dell'ambito musicale. La decisione è rimessa infine al Consiglio di Classe che delibera entro il termine dell'anno scolastico.
2. La domanda di inversione tra il primo e secondo strumento può essere presentata solo una volta e comunque entro il 28 Febbraio dell'anno scolastico precedente a quello in cui si vuole attuare il cambio.
3. Per realizzare l'inversione tra primo e secondo strumento, gli allievi dovranno risultare idonei e superare un esame interno dal quale si constateranno le attitudini e le competenze che dovranno risultare proporzionate al livello per lo strumento richiesto come primo. Tale prova è valutata da una Commissione designata con decreto della Dirigenza Scolastica. La Commissione per lo svolgimento della suddetta prova è costituita da:
 - a) Il Dirigente Scolastico del Liceo Musicale, con funzione di presidente;
 - b) Il Docente Referente del Liceo Musicale;
 - c) Un docente di Esecuzione ed Interpretazione individuato dal Dirigente Scolastico per lo strumento richiesto come primo dallo studente.

Art.10 – Esami integrativi

1. Gli esami integrativi vengono richiesti e sostenuti da chi intende effettuare il passaggio da un ordine di studi ad un altro. Prima di sostenere l'esame, il candidato deve aver presentato il NULLA OSTA della scuola di provenienza. Gli esami integrativi si svolgono nel mese di agosto, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Le richieste di passaggio alle classi successive alla prima del Liceo Musicale sono subordinate ai seguenti presupposti:
 - promozione (nella scuola di provenienza), alla classe richiesta;
 - presenza di disponibilità di posti nelle classi di Liceo Musicale;
 - superamento degli esami relativi alle discipline non musicali e musicali (Storia della musica, Teoria analisi composizione, Tecnologie musicali, Strumento I e Strumento II), finalizzati alla verifica delle competenze minime necessarie al proseguimento degli studi.. Ogni candidato si prepara sulla base delle indicazioni

fornite dalla scuola e presenta alla commissione, in sede d'esame, un proprio dettagliato programma sottoscritto e, pena l'esclusione dall'esame, la pagella completa dell'ultimo anno scolastico svolto. Nella domanda, oltre a tutte le indicazioni di provenienza, dovrà essere indicato un breve resoconto del percorso negli studi musicali effettuato dal candidato e dovrà essere indicato il I strumento. Si ricorda che la normativa prevede la complementarità fra I e II strumento: se il primo è polifonico (pianoforte, chitarra, arpa, fisarmonica ecc.) il secondo dev'essere monodico (canto, fiati, ottoni ecc.) e viceversa.

Art.11 – Esami di fine biennio (certificazione di competenze)

1. Ai sensi delle disposizioni ministeriali dettate con DM 9/2010 e in considerazione del DPR 226/2005 allegato C/5 (art.2 comma 3), il Liceo Musicale “R. D’Aquino” di Montella, con il presente regolamento definisce le modalità per la certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell’ambito musicale, nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, che sarà rilasciata a richiesta dello studente interessato e, in tutti i casi, rilasciata d’ufficio a coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età.
2. Il Liceo organizza, solo per il primo strumento, esami di fine primo biennio (alla fine della seconda classe) ed alla fine del secondo biennio (fine della quarta classe) anche per il II strumento, allo scopo di certificare in modo dettagliato il livello di abilità strumentale raggiunto dagli allievi.
3. Al fine della valutazione dei livelli di competenza, lo studente dovrà sostenere una prova di verifica, alla fine del primo biennio e del secondo biennio formativo. A conclusione del percorso quinquennale di studio, lo studente sosterrà un esame specifico nell’ambito musicale quale valutazione finale integrata ed interagente con l’esame di Stato. Detta valutazione finale attesterà l’orientamento per la prosecuzione degli studi musicali.
4. Le certificazioni dei livelli di competenza costituiscono documentazione a sostegno per la transizione nell’ambito della formazione musicale sia nello stesso ordine scolastico sia in differenti ordini scolastici.
5. Tuttavia l’accesso a differenti ordini scolastici, quali i Conservatori di Musica o gli Istituti Musicali Pareggiati, è subordinato al superamento di un esame di ammissione disciplinato da ogni singola Istituzione.

Art.12 – Svolgimento esami di certificazione

6. Tutti gli studenti iscritti al II anno (fine del primo biennio) e al IV anno (fine del secondo biennio) sono tenuti a sostenere gli esami per la certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell’ambito delle discipline di indirizzo.
7. Lo studente iscritto al II anno (fine primo biennio) orientato a voler invertire dal III anno in poi Strumento 2 con Strumento 1, può avanzare istanza per sostenere la certificazione dei livelli di competenza raggiunti anche per Strumento 2.
Il positivo esito dell’esame di certificazione consentirà allo studente di invertire le discipline di Esecuzione ed Interpretazione.
8. I programmi d’esame di certificazione sono elaborati dai docenti delle singole discipline.
9. La valutazione del livello di competenza delle discipline musicali è suddivisa in due prove: prova pratico-esecutiva e prova orale sulle competenze trasversali.
10. Il processo di certificazione per gli studenti della classe quarta (secondo biennio) si realizzerà come segue:
 - a) prova di esecuzione e interpretazione riferita ai due strumenti studiati nel corso del quadriennio;
 - b) prova scritta/pratica/orale delle discipline di indirizzo;
 - c) la commissione esaminatrice, al fine di redigere il modello di certificazione, terrà conto degli esiti delle prove realizzate nel corso dell’anno scolastico in tutti gli ambiti dell’area musicale.

7. La votazione è espressa in decimi ai sensi del DPR n.122 del 22 giugno 2009, articoli 4, 5 e 8. A giudizio unanime della Commissione, può essere concessa la lode.

8. Gli esami di certificazione si tengono presso il Liceo Musicale “Rinaldo D’Aquino” di Montella.

Art.13 – Assenze, Uscite Anticipate, Ingressi Posticipati

1. Gli studenti, qualora figurino assenti durante le lezioni antimeridiane, potranno accedere alle lezioni di strumento musicale pomeridiane accompagnati da un genitore o di chi ne fa le veci (solo per alunni minorenni) che giustifichi l’assenza certificata del proprio figlio, o quanto meno muniti di un permesso firmato dal genitore sul proprio libretto delle assenze.

2. Gli studenti presenti durante l’orario scolastico, non potranno lasciare l’istituto, se non al termine del proprio orario di lezione concordato dall’inizio dell’anno con i docenti e seguito di ufficiale comunicazione ai genitori. Qualora l’alunno avesse esigenze esterne che ne richiedono un’uscita anticipata, questa deve essere preceduta da un permesso compilato e debitamente firmato dal genitore dello stesso ed autorizzato dal Dirigente Scolastico o un suo Delegato.

3. Gli studenti che nel proprio orario di strumento musicale si ritroveranno ore di pausa tra una lezione ed un’ altra, non potranno lasciare l’istituto, ma potranno presiedere lezioni dei propri compagni con la presenza di un docente.

“Gli studenti avranno la possibilità di allontanarsi dall’istituto nel caso in cui l’orario del termine delle lezioni antimeridiane e l’orario di inizio delle lezioni musicali pomeridiane non sia consecutivo e abbia almeno un’ora di pausa.”

4. I Docenti dei Laboratori di Musica d’Insieme, sulla base della giurisdizione nei confronti di gruppi di studenti a loro assegnati, dovranno assicurarsi, prima dell’inizio delle lezioni, della presenza dei propri alunni e di registrare sul Registro Online ogni eventuale assenza o uscita anticipata di essi.

5. Sarà mandata una comunicazione alle famiglie degli studenti nei casi in cui si andranno a verificare le seguenti casistiche:

- L’alunno si assenta per due lezioni consecutive (periodo di due settimane di assenza in una materia specifica)

- L’alunno registra un elevato numero di assenze, anche non consecutive, durante il periodo di due mesi (es. 4 lezioni di assenza su 8 Lezioni nei 2 mesi consecutivi).

6. In caso di assenza improvvisa il docente di strumento è tenuto a comunicarla alla segreteria del personale che informa gli alunni, i genitori e il docente della classe. Quest’ultimo si assicura che la comunicazione venga riportata sul diario degli studenti interessati, richiedendo la firma dei genitori, e annotandola sul diario di classe per i successivi controlli. Gli studenti hanno la facoltà di avvisare i propri genitori in presenza di un adulto e, nel caso di opportuna ed eventuale uscita anticipata, essa andrà svolta secondo quanto prescritto dal regolamento d’istituto.

4. Nel caso gli studenti non vengano autorizzati ad uscire dai genitori, verranno inviati nelle diverse aule di lezione di strumento e potranno, così, assistere alla lezione dei compagni o svolgere i compiti assegnati la mattina.

5. Nel caso di assenze programmate, oltre alla comunicazione da parte della segreteria, il docente di strumento comunicherà direttamente alle famiglie, tramite il diario e il controllo della firma dei genitori o telefonicamente.

Art.14 – Utilizzo di Laboratori e Strumenti Musicali di Proprietà della scuola

1. E’ consentito l’uso di strumenti musicali solo per attività didattiche specifiche, sempre con la presenza e sotto la sorveglianza del docente di materie musicali. Gli strumenti personali, durante le normali

attività didattiche del mattino possono essere custoditi nel laboratorio, insieme agli strumenti in dotazione alla scuola.

2. Gli strumenti Musicali di proprietà della scuola, potranno essere presi in prestito durante le lezioni di strumento, previa firma di prelevamento e di consegna ad opera del docente interessato.

3. I laboratori: musicale, tecnologico, sala concerto e studio di registrazione, devono sempre rimanere chiusi dopo le attività svolte dagli studenti. Eventuali danni causati su strumenti o laboratori della scuola saranno imputati alla famiglia dell'alunno autore del danno o, se non individuato, all'intero gruppo che usufruisce delle attrezzature (*per le sanzioni si fa riferimento al regolamento d'istituto*).

4. Le famiglie degli studenti, laddove risultino economicamente più svantaggiate, potranno richiedere il comodato d'uso di strumenti musicali (escluso strumenti musicali di grossa taglia e costo) ad uso esclusivamente proprio e didattico. Verrà predisposto un modello in segreteria attraverso il quale il genitore si assume la responsabilità dello strumento musicale e ne garantisce la riconsegna al termine dell'anno scolastico o, in caso di danneggiamento o smarrimento, il reintegro economico.

5. Il materiale presente nei laboratori musicali può essere utilizzato

- da terzi, interni all'istituto, esclusivamente alla presenza del responsabile/tecnico del laboratorio musicale al quale spetterà un compenso definito in sede di contrattazione.
- da terzi esterni alla scuola in base ad una tariffa connessa al numero e alla specificità della strumentazione. Il noleggio delle attrezzature è concesso solo in presenza del responsabile/tecnico di laboratorio musicale al quale spetterà un apposito compenso orario a carico del richiedente.
- E' possibile concedere l'utilizzo del laboratorio di tecnologie musicali a terzi esterni, solo in presenza del responsabile/tecnico di laboratorio, previa richiesta scritta e pagamento di tariffa oraria.

Art.15 – Orario di Lezione

La stesura dell'orario delle lezioni pomeridiane deve privilegiare l'interesse e le esigenze degli allievi. Nel limite del possibile devono essere favoriti gli studenti pendolari in rapporto alla distanza, inserendo le loro lezioni nelle prime ore pomeridiane e cercando di ridurre il numero di rientri. Nel caso di doppie iscrizioni si cercherà nei limiti del possibile, di collaborare con il conservatorio per concordare un orario complementare. Sono da evitare giorni di eccessive presenze di più docenti, cercando una distribuzione equilibrata nei giorni della settimana.

1. Eventuali cambi di orario in corso d'anno devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal docente delegato dal D.S. al quale vanno indirizzate le richieste motivate.

2. Non è consentita la permanenza di studenti senza lezioni nei locali del liceo Musicale, ad eccezione di quelli che, su richiesta dei genitori, hanno il permesso per motivi di studio o richiesti dai docenti di strumento per la preparazione di concorsi, eventi o studio, sempre in loro presenza.

Art.16 – Disposizioni transitorie e finali

1. Non sono ammessi mutamenti dello strumento in corso d'anno scolastico, salvo i casi di documentata incompatibilità fisiologica accertata successivamente all'avvio delle attività didattiche.

2. Le prove di cui all'art. 4 commi 1,2,3,4, si svolgono entro i termini indicati dalle circolari ministeriali. È consentito il differimento di tale prova una sola volta per gravi motivi documentati, da presentare alla Commissione entro la data indicata e comunicata per lo svolgimento della prova. La data della prova suppletiva non può più essere rinviata o procrastinata.

Art.17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto, entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo d'Istituto.

ALLEGATO TARIFFE

TARIFFA ORARIA TECNICO per noleggio attrezzature terzi esterni.....	1 ora.....	euro 40
	2 ore.....	euro 70
	3 ore.....	euro 100
	4 ore.....	euro 120

Materiale

1 Microfono con asta	shure SM 58 / 57	10 euro
1 Microfono Rode da studio di registrazione con asta		25,00 euro
2 Casse db technologies	250 W	100,00 euro
1 mixer yamaha	12 canali	50,00 euro
1 mixer soundcraft	24 canali	100,00 euro